

lire 1.600 milioni, così come previsto dall'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 è elevato a lire 2.100 milioni.

Art. 2

A copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante utilizzazione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 72, della partita «Interventi a favore degli handicappati» del fondo globale per le spese correnti normali del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, cap. 196219740.

Per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa relativo alla presente legge sarà determinato con legge di bilancio in misura non inferiore allo stanziamento complessivo previsto dalla presente legge.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 042204423/10840	L. 500.000.000	L. 500.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 giugno 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 34.

Integrazione del finanziamento della legge regionale 8 maggio 1980, n. 46 «Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento del cap. 042204423/10840 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 di